

### **ART. 13 USCITE ANTICIPATE OCCASIONALI**

A nessun alunno è consentito lasciare la scuola prima della fine delle lezioni e, di norma, non prima delle ore 12:20. Eventuali esigenze di uscite anticipate (coincidenti, ove possibile, con i cambi d'ora) possono essere richieste solo per serie motivazioni e saranno accolte a condizione che:

- a) le studentesse e gli studenti maggiorenni presentino con congruo anticipo via email all'indirizzo istituzionale della scuola richiesta motivata, corredata dal proprio documento di identità. Nella richiesta l'alunno dovrà indicare il numero di uscite anticipate già effettuate nel periodo didattico corrente. Il limite di uscite anticipate è pari a sei per l'intero anno scolastico. Si precisa inoltre, che, ai fini della convalida, è necessario un passaggio dalla vicepresidenza. L'istituzione scolastica potrà comunque in qualsiasi momento verificare che le informazioni fornite dagli studenti siano veritiere e, in caso contrario, prendere adeguati provvedimenti. Sarà cura del docente dell'ora annotare l'uscita anticipata e la motivazione sul registro elettronico. Nel caso in cui l'alunno venga prelevato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o da persona delegata, con le medesime modalità del comma b) del presente articolo, tale uscita non dovrà essere considerata nel suddetto calcolo.
- b) le studentesse e gli studenti minorenni, invece, potranno lasciare l'istituto solo se accompagnati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Questi, tuttavia, potrà delegare terzi, fornendo, in tal caso, copia di un valido documento proprio e della persona delegata. Casi eccezionali saranno valutati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Sarà cura del docente dell'ora annotare l'uscita anticipata e la motivazione sul registro elettronico.

Può anche essere consentita l'uscita anticipata per i casi di giustificati ed inderogabili motivi quali lo sciopero dei mezzi pubblici, l'interruzione prolungata di energia elettrica, mancanza d'acqua, calamità naturali, etc. , e nel caso di assemblea sindacale o per attività programmate relative a PCTO o orientamento. In caso di calamità naturali, si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge. Non potranno essere concessi permessi di uscita anticipata se non con le modalità previste dal presente articolo del Regolamento.